

Codice DB1118

D.D. 6 agosto 2012, n. 745

Riduzione resa ad ettaro di vino classificabile come DOCG Brachetto d'Acqui e come DOC Piemonte Brachetto - D.Lgs. 61 art. 10, lettera d, - Applicazione della riserva vendemmiale - Vincolo di destinazione dei sottoprodotti esclusi dalla DOCG e dalla DOC per la campagna 2012-2013 (vendemmia 2012).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) Per conseguire l'equilibrio tra domanda ed offerta, le rese massime ad ettaro di vino classificabile come vino a DOCG Brachetto d'Acqui e come vino a DOC Piemonte Brachetto, come consentito dal Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10, vengono ridotte come di seguito riportato:

D.O.C.G. Brachetto d'Acqui o Acqui (di seguito chiamato Brachetto d'Acqui) tipologia spumante fino ad un massimo di 29,40 ettolitri per ettaro (equivalenti a 42 q/ha di uva).

- Prevedere di utilizzare la modalità del blocage/deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 10 e all'art. 5 comma 6, per ulteriori 8 q/ha.
- L'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio degli 8 q "bloccati" deve essere conseguente al totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 42 q/ha.
- Prevedere che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui. Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 29,40 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia rosso (cosiddetto tappo raso) fino ad un massimo di 38,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 55 q/ha di uva).

- Prevedere di utilizzare la modalità del blocage/deblocage come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 10 e all'art. 5 comma 6, per ulteriori 10 q/ha.
- L'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio dei 10 q "bloccati" deve essere conseguente al totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 55 q/ha.
- Prevedere che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui. Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 38,50 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia spumante fino ad un massimo di 33,11 ettolitri per ettaro (equivalenti a 47,30 q/ha di uva).

- Prevedere di utilizzare la modalità della riserva vendemmiale (blocage/deblocage) come previsto dall'art. 10, lettera d, del D.Lgs. 61 dell'8 aprile 2010 per ulteriori 7,70 q/ha.
- L'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio dei 7,70 q "bloccati" deve essere conseguente al totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 47,30 q/ha.

- Prevedere che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C. Piemonte Brachetto spumante. Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 33,11 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia rosso (cosiddetto tappo raso) fino ad un massimo di 38,50 ettolitri per ettaro (equivalenti a 55 q/ha di uva).

- Prevedere di utilizzare la modalità della riserva vendemmiale (blocage/deblocage) come previsto dall'art. 10, lettera d, del D.Lgs. 61 dell'8 aprile 2010 per ulteriori 15 q/ha.

- L'ulteriore richiesta di utilizzo presentata da parte del Consorzio dei 15 q "bloccati" deve essere conseguente al totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base, cioè dei 55 q/ha.

- Prevedere che qualora sia utilizzato l'arricchimento tramite osmosi inversa (o concentrazione parziale a freddo), sia consentito incrementare fino ad un massimo del 20% la resa classificabile a D.O.C. Piemonte Brachetto. Tale deroga non consente in alcun modo di superare i 38,50 ettolitri/ettaro, ma interviene in compensazione della riduzione dovuta alla lavorazione.

2) Di non consentire il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a DOCG Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso alla tipologia spumante. E' consentito il passaggio dalla tipologia spumante a quella tappo raso (ferma restando la resa 42 q/ha prevista per la tipologia spumante).

3) Di non consentire il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a DOC Piemonte Brachetto alla DOC Piemonte Brachetto spumante. Rimane tuttavia consentito il passaggio dalla DOC spumante a quella tappo raso (ferma restando la resa 47,30 q/ha prevista per la DOC Piemonte Brachetto spumante).

4) Le uve Brachetto ed i mosti eccedenti le rese fissate possono essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate :

- mosto aromatico nella misura massima di 5 q/ha;
- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- vino;
- distillati.

Pertanto coloro che detengono o movimentano detti prodotti specificheranno sempre, nei documenti di viaggio e nelle documentazioni ufficiali previste per il settore viticolo – enologico, che il prodotto è vincolato alla produzione delle predette destinazioni produttive.

5) Di stabilire, con futuro provvedimento e su richiesta del Consorzio Tutela Vini d'Acqui, lo sbloccaggio della riserva vendemmiale come previsto dal disciplinare di produzione all'art. 4 comma 10 e all'art. 5 comma 6, a seguito del totale esaurimento del prodotto derivante dalla rivendicazione di base.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger